VADEMECUM CON NOTE ESPLICATIVE
IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE ON LINE O DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, DI FOTO E VIDEO

1. **Che tipo di dati sono le immagini?**

Solitamente, le immagini che ritraggono le persone NON costituiscono dati sensibili o particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, bensì semplici dati personali. **L'immagine di una persona va tuttavia considerata dato particolare (biometrico)** se sottoposta a tecniche automatiche di riconoscimento del volto, e può altresì rientrare tra i dati sensibili quando, oltre a identificare la persona, permette di evincere altre informazioni come le sue convinzioni religiose (ad es. in occasione di una cerimonia), le opinioni politiche, l'orientamento sessuale, o le sue condizioni di salute.

2. **Come tutelarsi in caso di pubblicazione di foto o video?**

Innanzitutto, è necessario conoscere le regole di riferimento e, per fare ciò, è necessario integrare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. - il nuovo Codice Privacy, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e il Regolamento UE n. 679/2016) con le previsioni codicistiche e quelle in materia di diritto d'autore.
Mentre il GDPR è abbastanza conosciuto, meno conosciute sono le altre normative, motivo per cui si rimanda a delle note esplicative per permettere una maggiore consapevolezza del vademecum.

art. 10 Codice civile

qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 320 Codice civile

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Art. 96 legge 633/1941

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 97 legge 633/1941

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

GDPR n.679/2016

L'integrazione delle disposizioni civilistiche a quelle previste dal GDPR conduce a uno scenario che si può semplificare come di seguito:

- **AL FINE DI POTER PUBBLICARE O DIFFONDERE UNA FOTO O UN VIDEO CHE RITRAGGA UNA PERSONA È NECESSARIO UN CONSENSO**

  Il consenso dell'interessato per la pubblicazione di un'immagine **non è necessario nei casi in cui sia impossibile riconoscere la persona** (per la sua posizione, perché la foto si concentra solo su determinati dettagli anatomici, per le condizioni di luce, ecc.). Allo stesso modo, fotografie di scenari naturali e/o urbanistici dove le persone siano state riprese solo incidentalmente, potranno tendenzialmente essere pubblicate anche senza il consenso degli interessati.

  Invece, la condivisione di fotografie che ritraggano terze persone ben identificate è consentita (e lecita) solo nel caso ci sia un'apposita autorizzazione alla pubblicazione

della persona ritratta. Inoltre, il fatto che un soggetto abbia dato il proprio consenso alla foto significa solamente che acconsente allo scatto dell'immagine e, acconsentire allo scatto, partecipare alla foto, addirittura il mettersi in posa non implica alcuna autorizzazione alla pubblicazione. Pertanto, il soggetto ritratto deve dare il proprio consenso sia per la foto, che per la sua pubblicazione.

- **NON È NECESSARIO IL CONSENSO LADDOVE IL SOGGETTO RITRATTO SIA UN SOGGETTO NOTO, OPPURE PER LE FINALITÀ PREVISTE AI SENSI DI CUI ALL'ART. 97 LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE**
  Infatti, a condizione di non arrecare danni ad alcuno, è generalmente consentito scattare e pubblicare foto di persone in pubblico. L'oggetto principale dello scatto, tuttavia, non deve essere l'individuo ritratto, ma l'evento stesso: anche nel caso di eventi pubblici, infatti, la legge non autorizza la pubblicazione di foto di persone in primo piano, nel qual caso si suggerisce di acquisire il consenso esplicito delle persone ritratte, che sarà da considerarsi tanto più necessario quanto più queste risultino riconoscibili

- **NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIO IL CONSENSO, È CONSIGLIABILE FAR SOTTOSCRIVERE UNA LIBERATORIA, ANCHE IN OTTICA GDPR, CHE CONTENGA I RIMANDI ALL'INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO QUALI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO (ALLORCHÉ RIENTRINO IN TALE CATEGORIA);**

Nota specifica per i REFERENTI/COORD DI PROGETTO

Nei moduli (CONSENSO FOTO VIDEO)[1] indicare obbligatoriamente negli spazi dedicati:

- il coord/referente di servizio che scatterà la foto o girerà il video (**inserire data della nomina del referente/coord servizio).**
- **dove** verranno pubblicate immagini/video/audio delle persone che aderiscono e usufruiscono del progetto/il nostro target/pubblico). Le alternative possono essere:
  - **sui canali di Labirinto** (sito web, newsletter, piattaforme social: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube).
  - **su testate giornalistiche locali e nazionali**, senza specificare necessariamente la testata anche se sarebbe meglio, soprattutto se sono sempre quelle o già legate a noi da rapporti di collaborazione (stampa, radio, tv, cartacea o digitale).

Considerando che se facciamo firmare questi moduli, vuol dire che siamo **TITOLARI DEL TRATTAMENTO**, di seguito si elencano le attività concesse:

- nei servizi possono occuparsi della pubblicazione solo i resp di settore o coord/referenti servizio, tramite il resp della comunicazione.
- è possibile pubblicare foto/video/audio di persone solo sui canali riconducibili alla Cooperativa già aperti prima dell'attivazione del servizio e citati nei nostri moduli, su testate giornalistiche e sui canali del progetto aperti appositamente e citati nei moduli.

Se trasferiamo il servizio di pubblicazione on line, comprensivo delle immagini dei soggetti che abbiamo fotografato o ripreso, ad altro soggetto (ad esempio un partner del progetto) è necessario sottoscrivere con esso un **contratto/nomina come Responsabile del trattamento**, **a meno che non sia stato deciso precedentemente con un accordo di contitolarità**, che tutti i partner possono

[1] MODULI CONSENSO FOTO VIDEO (AUTORIZZAZIONE GESTIONE DATI E FOTO/VIDEO):
DIPENDENTI/VOLONTARI/TIROCINANTI/COLLABORATORI
SOGGETTO AUTONOMO (adulto che firma autonomamente)
MINORE (firma di entrambi i genitori)
DISABILE (che non può firmare, al suo posto chi ne fa le veci, in base alle diverse casistiche: amministratore di sostegno, curatore, tutore…)
ESTERNO (che partecipa alle nostre attività)

trattare le immagini degli utenti del servizio ai quali, però, è stata fatta firmare un'unica informativa, specifica con questa finalità, e condivisa tra tutti i contitolari.

- **L'INFORMATIVA DOVRÀ CONTENERE, ALTRESÌ, I DIRITTI DI CUI GODE IL SOGGETTO INTERESSATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCARE TALE CONSENSO O ESERCITARE QUELLO DI OPPOSIZIONE**
  In questo ultimo caso, sia che gli interessati abbiano prestato il consenso alla pubblicazione, sia che questa sia avvenuta sulla base del legittimo interesse del Titolare, è sempre importante garantire la possibilità per gli interessati di avanzare eventuali richieste di opposizione. **Pertanto, anche successivamente alla pubblicazione dell'immagine di una persona, in caso questa lo richieda, occorre intervenire tempestivamente, eliminandola completamente, o tagliando il volto dall'immagine, o riducendo la definizione fino a rendere il soggetto in questione non riconoscibile.**

3. Cosa succede in caso di pubblicazione o diffusione di foto e/o video senza il relativo consenso dell'interessato

A norma dell'art. 79, comma secondo del GDPR, ogni interessato ha diritto a proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati, qualora ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento illecito.
Le azioni nei confronti del titolare o del responsabile sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro in cui essi hanno uno stabilimento. In alternativa, le azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui gli interessati risiedono abitualmente.
Gli interessati potranno inoltre:

- Ai sensi dell'arti. 77 GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, proporre reclamo a un'Autorità di controllo nello Stato Membro in cui risiedono abitualmente, ovvero lavorano o, in alternativa, nel luogo ove si è verificata la violazione;
- Ai sensi dell'art. 78, comma secondo, GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'Autorità di controllo.

Sotto il profilo dei danni risarcibili, l'impostazione del nuovo Regolamento UE/2016/679 conferma quella già vigente con il Codice Privacy. Più specificamente, **il trattamento dei dati personali è civilisticamente qualificabile quale attività pericolosa**, ai sensi dell'articolo 2050 c.c., con il conseguente obbligo, in capo a colui che tale attività effettui, di risarcire all'interessato tanto i danni patrimoniali, quanto i danni non patrimoniali cagionati in conseguenza del trattamento (art. 81 GDPR).
Ma la vera novità introdotta, in materia di risarcimento del danno dal GDPR, risiede nella previsione di un regime di responsabilità solidale tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento. Questo garantirà effettività alla tutela riconosciuta agli interessati e, allo stesso tempo, imporrà al titolare l'onere di valutare, con attenzione, le competenze e le caratteristiche organizzative del responsabile cui intende affidare le attività di trattamento. E viceversa al responsabile l'onere di valutare attentamente il contenuto della nomina e delle istruzioni ricevute.

4. Come comportarsi in caso di richiesta di pubblicazione o diffusione di foto scattate da altre persone

La prima domanda da porsi è se sia possibile pubblicare le foto realizzate da altre persone e quando si viola il diritto d'autore.
Si ricorda che le immagini royalty free *(una volta che la licenza è stata acquisita, l'utente può utilizzare la risorsa senza limiti di tempo e spazio senza dover sostenere ulteriori costi, naturalmente seguendo le linee guida della licenza stessa)* possono essere utilizzate senza alcun problema, al contrario, le foto realizzate da un fotografo professionista, per il loro utilizzo da parte di terzi, presuppongono un'autorizzazione da parte dell'autore.
In questo caso l'utilizzo è consentito (e quindi lecito) **se l'autore** (nonché proprietario) degli scatti **ha rilasciato una specifica autorizzazione per l'utilizzo delle foto**.

In sostanza è necessario contattare il fotografo e chiedere un consenso espresso all'uso delle immagini. Senza questa autorizzazione le immagini non possono essere utilizzate.

Nota specifica per i REFERENTI/COORD DI PROGETTO o altri soggetti deputati alla questione

- Se siamo TITOLARI DEL TRATTAMENTO: chiedere l'autorizzazione al proprietario delle foto (sincerandosi che abbia l'autorizzazione firmata dal soggetto ritratto o se casi eccezionali di deroga al consenso) per poterle pubblicare sui canali della Cooperativa
- Se siamo RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: e non è specificato nella nomina generale che abbiamo ricevuto, chiedere ulteriori specifiche istruzioni al Titolare del trattamento.
  In merito a questa circostanza è possibile che il titolare risponda che per questo specifico trattamento (ossia raccolta e pubblicazione on line di foto e video), se effettuato esclusivamente dalla nostra Cooperativa, che ne decide le finalità e le modalità del trattamento, dobbiamo considerarci autonomi titolari (e quindi predisporre l'informativa e seguire le istruzioni come da nota specifica al punto 2)

5. Cosa fare in caso di pubblicazione o diffusione di foto che ritraggano minori

La regola generale è che il consenso dev'essere acquisito da entrambi i genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale.

6. Come comportarsi in caso di accordi non scritti con gli altri partner del progetto in merito alla gestione dei canali social

Nel caso in cui un TITOLARE del trattamento ci chiedesse di aggiornare i profili web e social del progetto creati appositamente, cioè pubblicare immagini di persone che usufruiscono del progetto:

- Chiedere una nomina come Responsabile del trattamento comprensiva delle istruzioni e accertarsi dell'origine delle foto come sopra